

Civile Ord. Sez. 6 Num. 32061 Anno 2021

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 05/11/2021

ORDINANZA

sul ricorso 11734-2020 proposto da:

BRUCOLI ROCCO e DE ASTIS BIAGIO, rappresentati e difesi dall'Avvocato VITO PETRAROTA per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

D'APRILE GIOVANNA, rappresentata e difesa dall'Avvocato GIACOMO GRAMEGNA per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la SENTENZA n. 481/2019 della CORTE D'APPELLO DI BARI, depositata il 25/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/5/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello che Giovanna D'Aprile aveva proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale di Bari l'aveva condannata al

pagamento in favore di Rocco Brucoli della somma di €. 20.844,18, oltre interessi, quale corrispettivo per le opere asseritamente realizzate da quest'ultimo in forza di contratto d'appalto.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha rilevato che il Brucoli non aveva negato che la sottoscrizione apposta sul documento prodotto in originale dall'appellante, vale a dire la ricevuta di pagamento datata 27/5/2002 con la quale il Brucoli aveva dichiarato di ricevere la somma di €. 5.165,00 per i lavori di costruzione della piscina, fosse la propria, limitandosi a disconoscere la scrittura sul rilievo che il documento era stato manomesso nelle parti in cui era stata scritta la parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto". Il Brucoli, quindi, ha affermato che la scrittura era stata falsificata materialmente, cancellando la parola "acconto" e scrivendovi sopra "saldo", senza che fosse stata convenuta dalle parti una simile correzione. Sennonché, ha osservato la corte, una volta dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta, abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Il Brucoli, quindi, non poteva limitarsi a contestare globalmente la scrittura mediante il disconoscimento ma doveva proporre querela di falso. Il documento in questione, pertanto, non essendo stata disconosciuta la sottoscrizione e non essendo stata proposta querela di falso, ha piena efficacia probatoria della ricezione da parte del Brucoli della somma di €. 5.165,00 a titolo di "saldo" e non a titolo di "acconto". Peraltro, ha aggiunto la corte, in



assenza di querela di falso, devono ritenersi irrilevanti le prove testimoniali assunte, al pari della mancata comparizione della D'Aprile a rendere il deferito interrogatorio formale. In definitiva, ha concluso la corte, la decisione con la quale il tribunale ha ritenuto che il pagamento era stato effettuato a titolo di mero acconto sul maggior prezzo pattuito, quale risulta dalla fattura prodotta, è errata e dev'essere, quindi, riformata.

Rocco Brucoli e Biagio De Astis, con ricorso notificato il 17/3/2020, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Giovanna D'Aprile ha resistito con controricorso notificato il 18/6/2020.

Le parti hanno depositato memorie. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto e documentato di aver proposto innanzi al tribunale di Trani querela di falso in ordine alla ricevuta di pagamento del 27/5/2002, ed ha, in forza di tale giudizio, iscritto a ruolo al n. 2496/2021 RG, chiesto la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell'art. 2702 c.c. nonché degli artt. 116, 214 e 215 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, a fronte del documento prodotto in originale dall'appellante, vale a dire la ricevuta di pagamento datata 27/5/2002 con la quale il Brucoli aveva dichiarato di ricevere la somma di €. 5.165,00 per i lavori di costruzione della piscina, fosse la propria, il Brucoli si era limitato a disconoscere la scrittura deducendo che il documento era stato manomesso nelle parti in cui era stata scritta la parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto", laddove, al contrario, essendo stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità



materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta, abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", sarebbe stato onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.

1.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d'appello ha ommesso di considerare che la querela di falso nei riguardi di una scrittura privata, come la quietanza, è limitata alla provenienza materiale del documento dal soggetto che l'abbia sottoscritta e presuppone il riconoscimento della scrittura come propria. Nel caso in esame, come emerge dai verbali delle udienze del 28/5/2010 e del 11/1/2011, gli appellati avevano dettagliatamente e puntualmente disconosciuto la predetta quietanza che, pertanto, non è utilizzabile in giudizio per la mancata presentazione da parte della D'Aprile dell'istanza di verifica.

1.3. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 216, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, nonostante l'inutilizzabilità della quietanza per non avere la D'Aprile proposto istanza di verifica, ha nondimeno ritenuto che tale documento avesse pieno valore probatorio e che fossero pertanto irrilevanti gli ulteriori elementi istruttori acquisiti in giudizio, come le prove testimoniali assunte e la mancata comparizione della stessa D'Aprile a rendere il deferito interrogatorio formale.



1.4. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d'appello non ha considerato che, in mancanza di risultanze documentali che attestassero la pattuizione del corrispettivo ed a fronte dell'inutilizzabilità ai fini della decisione della quietanza disconosciuta, le predette risultanze istruttorie assumevano senz'altro rilevanza, tanto più che la D'Aprile non aveva sollevato alcuna contestazione circa l'esecuzione delle opere analiticamente indicate nella fattura prodotta in giudizio.

2.1. Il primo motivo è infondato con assorbimento del secondo.

2.2. Intanto, la Corte ribadisce il principio per cui nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c. (Cass. n. 28889 del 2019). Ne deriva che, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito, la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, di cui all'art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio di legittimità (Cass. n. 7409 del 2003; Cass. n. 11327 del 2017). La querela di falso, del resto, è (rilevante e) proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento e non anche



quanto riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l'eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale, come motivo di revocazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c. (Cass. n. 24846 del 2020).

2.3. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di osservare che *"la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione. Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso"* (Cass. n. 3718 del 1981; cfr. Cass. n. 5383 del 1999; Cass. n. 8766 del 2018)

2.4. Sul fondamento di tale principio, questa Corte ha anche osservato che, una volta che sia stata dedotta in giudizio



dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta - abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (Cass. n. 6534 del 2013). Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che non abbia disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta ma si sia limitato ad affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto con l'aggiunta della parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto" senza che fosse stata convenuta dalle parti una simile correzione, aveva l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento.

2.5. La corte d'appello, pertanto, lì dove ha ritenuto che il Brucoli, non avendo negato che la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di pagamento del 27/5/2002 fosse la propria, limitandosi a disconoscere la scrittura sul rilievo che il documento era stato manomesso nelle parti in cui era stata scritta la parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto", aveva l'onere, rimasto tuttavia inadempito, di proporre querela di falso per fornire, in quella sede, la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, si sottrae, evidentemente, alle censure svolte sul punto dai ricorrenti.

3. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, infondati. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per



mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell'art. 360 *bis* n. 1 c.p.c., è manifestamente inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 3.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 27 maggio 2021.

Il Presidente
Luigi Giovanni Lombardo


